



I. C. "S. G. BOSCO"
PORTICO DI CASERTA
Prot. 0007015 del 11/10/2021
02-05 (Uscita)

Ai docenti di scuola dell'Infanzia, Primaria e
Secondaria di primo grado
Ai docenti di sostegno
Ai genitori interessati
Al Sito web
ATTI - SEDE

OGGETTO: Indicazioni operative per la redazione del PEI per l'a.s. 2021/2022

Si comunica alle SS.LL. che il TAR del Lazio ha annullato il decreto Interministeriale (Istruzione ed Economia) numero 182 del 2020 recante l'adozione del modello nazionale di PEI, delle correlate Linee guida e delle modalità di assegnazione del sostegno agli alunni con disabilità.

La sentenza è la n. 9795 del 14/09/2021.

Con nota 2044 del 17/09/2021 il MI informa le scuole, in primis su quanto disposto dal TAR - a cui ci si dovrà attenere - e, al contempo, fornire indicazioni operative sugli adempimenti relativi ai processi di inclusione degli alunni con disabilità nonché, in particolare, sulle modalità di redazione dei PEI per l'a.s.2021/2022, al fine di tutelare il diritto all'inclusione scolastica, nelle more dell'emanazione di nuovi provvedimenti e/o degli esiti definitivi dell'iter giudiziario.

In materia, resta vigente il decreto legislativo n. 66/2017 e ss.mm.ii. in cui sono contenute indicazioni dettagliate al fine di assicurare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto di inclusione relativamente:

- a) al Piano Educativo Individualizzato-PEI (Art. 7, comma 2), con riferimento alle modalità e ai tempi di redazione; all'individuazione degli obiettivi educativi e didattici; etc.
- b) ai Gruppi per l'inclusione scolastica (Art. 9) e, nello specifico, ai GLO – Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione, con particolare riguardo alla composizione e alle sue funzioni (comma 10) oltre che alla partecipazione degli studenti (comma 11).

Le Istituzioni scolastiche per l'elaborazione dei PEI potranno ricorrere alla precedente modulistica già adoperata nell'a.s. 2019/20, riadattata secondo le disposizioni contenute agli artt. 7 e 9 del D.Lgs 66/2017, prestando attenzione a non confliggere con i motivi di censura indicati nella sentenza.

In particolare, si dovrà tener conto dei motivi di censura del ricorso incidenti nel merito, tra cui:

- **a) Composizione e funzioni del GLO:** nel funzionamento di tale organismo non devono essere poste limitazioni al numero degli esperti indicati dalla famiglia, anche se retribuiti dalla stessa.

- b) **Possibilità di frequenza con orario ridotto**: non può essere previsto un orario ridotto di frequenza alle lezioni dovuto a terapie e/o prestazioni di natura sanitaria – con conseguente contrasto con le disposizioni sull’obbligo di frequenza – in assenza di possibilità di recuperare le ore perdute.
- c) **Esonero dalle materie per gli studenti con disabilità**: non può essere previsto un esonero generalizzato degli alunni con disabilità da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate, in cui la possibilità di esonero è contemplata per i soli studenti con DSA, qualora siano presenti ulteriori comorbidità adeguatamente certificate, e soltanto per le lingue straniere, peraltro previo assenso della famiglia e deliberazione del consiglio di classe.

Il PEI è redatto a partire dalla scuola dell’infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l’interlocazione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l’interlocazione tra le Istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione.

Il PEI è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche e integrazioni.

In conclusione, risulta prioritario – in questa fase - redigere i Piani Educativi Individualizzati entro i termini indicati all’art. 7, comma 2, lettera g) del citato D.Lgs. 66/2017 (“di norma, non oltre il mese di ottobre”), pur sempre nel rispetto della sentenza TAR.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Giuseppina Presutto
*Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*